

STATUTO

GDS SERVIZI E LAVORO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIORGIO MORGETO RC
CONTRADA DON PAOLO 6

Numero REA: RC - 195115

Codice fiscale: 02857870808

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-02-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "	" al Numero	della Raccolta
	STATUTO	
	TITOLO I	
	1. Denominazione.	
	E' costituita una società cooperativa denominata:	
	"GDS SERVIZI E LAVORO - Società cooperativa sociale"	
	1 Bis. Sede.	
	La sede della società cooperativa è in San Giorgio Morgeto.	
	2. Durata	
	La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) di-	
	cembre 2050 (duemilacinquanta).	
	3. Leggi speciali.	
	Alla presente cooperativa si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n. 381, in	
	tema di cooperative sociali, nonchè, in quanto compatibili	
	con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la	
	cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni	
	della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni,	
	relative alla posizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle Onlus, in quanto la cooperativa	
	sociale è di diritto organizzazione non lucrativa di utilità	
	sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 di-	
	cembre 1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del codice civile relative alle società cooperative;	
	1	

	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti	
	del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulla società a responsabilità limitata.	
	4. Definizione dello scopo e attività mutualistica.	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di perse-	
	guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-	
	mana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo	
	svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale - fi-	
	nalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, di cui all'art. 1, lettera b), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La cooperativa svolge quindi la propria attività caratteri-	
	stica a favore dei propri soci cooperatori nella misura pre-	
	vista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavo-	
	rativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci la-	
	voratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione	
	dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni ri-	
	spetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo	
	che i soci lavoratori intendono perseguire è quello di otte-	
	nere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione	
	della propria attività lavorativa a favore della cooperativa,	
	continuità di occupazione, con le migliori condizioni econo-	
	miche, sociali e professionali.	
	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la presta-	
	zione di attività lavorative da parte dei soci cooperatori	
	2	

	nel settore corrispondente all'oggetto sociale della coopera-	
	tiva, sulla base di previsioni del regolamento, che defini-	
	scono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui so-	
	pra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, al-	
	l'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazio-	
	ne del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro,	
	in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma,	
	ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non oc-	
	casionale, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento	
	degli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle presta-	
	zioni lavorative dei soci cooperatori sono disciplinate da	
	apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci ai	
	sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, che	
	definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi.	
	5. Mutualità prevalente.	
	La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b),	
	della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma	
	2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della pro-	
	pria attività – in misura non inferiore al trenta per cento	
	del totale di coloro che prestano attività lavorativa per la	
	cooperativa, esclusi i soci volontari – delle prestazioni la-	
	vorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavora-	
	tivo l'attività della cooperativa medesima è diretta, e che,	
	compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere	
	3	

	socie della cooperativa stessa.	
	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento della	
	propria attività, delle prestazioni lavorative sia degli al-	
	tri soci lavoratori, sia di terzi non soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies	
	disp. att. c.c.).	
	6. Informazioni relative alla gestione mutualistica.	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documentano	
	nella relazione sulla gestione e nella relazione dei sindaci	
	– i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to dello scopo mutualistico (art. 2545 del codice civile),	
	tenendo conto della particolarità dello scopo mutualistico	
	proprio della cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1,	
	lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art.	
	2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi devono in	
	particolare evidenziare:	
	– il rapporto tra la gestione sociale attuata e la causa mu-	
	tualistica della cooperativa, e quindi le modalità di orga-	
	nizzazione dell'attività mutualistica della società a benefi-	
	cio delle persone svantaggiate ed in genere dei particolari	
	destinatari dell'attività sociale;	
	– i criteri seguiti per la distribuzione degli utili, per la	
	formazione delle riserve statutarie e per l'ammissione di	
	4	

	nuovi soci cooperatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti sociali, e	
	nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni in al-	
	tre società;	
	- il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci coope-	
	ratori e l'ammontare degli strumenti finanziari emessi dalla	
	società, e della relativa remunerazione.	
	7. Oggetto sociale.	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio	
	scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri	
	soci cooperatori, può gestire e/o esercitare stabilmente o	
	temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi, sia in	
	locali a propria disposizione che presso locali di enti	
	concedenti;	
	- attività di progettazione, programmazione e realizzazione	
	di iniziative produttive, di servizi commerciali al fine di	
	consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle persone	
	svantaggiate che altrimenti non avrebbero nessun'altra oppor-	
	tunità, quindi la cooperativa, anche tramite soci - lavorato-	
	ri o lavoratori dipendenti portatori di qualsiasi tipo di	
	handicap, emarginati o disagiati, potrà attivare direttamen-	
	te, in convenzione, o in appalto le seguenti iniziative, a	
	titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	- attività di costruzione, organizzazione, gestione e loca-	
	5	

	zione non finanziaria di strutture per la custodia di archivi	
	documentali di ogni genere e tipo compresi archivi documenta-	
	li sensibili di enti amministrativi pubblici e non, dischi,	
	materiale informatico su qualsiasi supporto, microfilm, dati,	
	elaborati in generale;	
	- custodia, elaborazione e trattamento dei dati, servizio di	
	digitalizzazione e foto riproduzione del materiale archiviato	
	per conto proprio e conto terzi;	
	- servizio di trasmissione dati e la gestione per conto pro-	
	prio o per conto terzi delle archiviazioni senza limitazioni	
	di tecnologia e modalità.	
	La cooperativa potrà effettuare altresì:	
	* servizi di assistenza e consulenza tecnica in materia di	
	gestione di archivi, di acquisizione dati, processi ed imma-	
	gini con qualsiasi tipo di tecnologia, l'analisi e lo svilup-	
	po di procedure software, nonché la relativa commercializza-	
	zione, servizi in outsourcing, servizi inerenti il trasporto	
	di documenti;	
	- la lavorazione e commercio di carta da macero, plastica,	
	cartone, metalli risultanti dalla illeggibilità dei documenti	
	conservati e dalla scadenza naturale del documento stesso;	
	- l'attività di grafica, con sviluppo di materiale pubblici-	
	tario, documentale, gadget e similari;	
	- l'esecuzione di servizi, anche mediante assunzione di ap-	
	palti e subappalti, di pulizie di qualsiasi genere o natura,	
	6	

	civili ed industriali presso enti pubblici e privati, case di	
	cura, ospedali, abitazioni private, condomini, palazzi, agen-	
	zie, cinema e teatri nonchè sale da ballo e per convegni, al-	
	berghi, hotel e strutture similari, centri commerciali, scuo-	
	le di ogni genere e grado, mezzi di trasporto pubblico e pri-	
	vato;	
	- attività di volantinaggio e call center;	
	- import export e la commercializzazione, anche con apertura	
	di negozi, di prodotti, macchinari e attrezzature per la pu-	
	lizia compresa l'assistenza e la riparazione delle stesse;	
	- attività di lavanderia industriale e non;	
	- import export, e la commercializzazione, anche con apertura	
	di negozi, all'ingrosso e al minuto di dolciumi, alimentari,	
	vini e liquori;	
	- la gestione e il coordinamento del servizio di reception	
	inteso come attività ricettiva di alberghi, palazzi, banche,	
	residence, campeggi, villaggi turistici e uffici, comprenden-	
	te anche la portineria, il centralino, il servizio di vigi-	
	lanza anche satellitare, il portierato notturno e diurno, il	
	servizio di segreteria, attività di hostess e pubbliche rela-	
	zioni ;	
	- l'esecuzione di servizi di giardinaggio, comprensiva di	
	progettazione, creazione e manutenzione di aree verdi, sia	
	per enti privati che per enti pubblici;	
	- l'acquisto e/o la gestione, il subentro e la presa in loca-	
	7	

	zione di attività commerciali e d'azienda;	
	- la dazione a terzi - a titolo di locazione, uso, affitto e	
	comodato -, di attrezzature, locali, rami d'azienda, automez-	
	zi e servizi organizzati con personale specifico della so-	
	cietà;	
	- la gestione di mense pubbliche e private;	
	- la gestione per conto proprio e conto terzi di parcheggi	
	e/o aree di sosta;	
	- la gestione di servizi di ogni genere per conto di struttu-	
	re ospedaliere, aziende e/o unità locali, cliniche private e	
	pubbliche (nello specifico trasporto di sangue e medicinali);	
	- l'attività di ristorazione (compreso bar, ristoranti, piz-	
	zeria, birreria ecc.), catering, gestione di pubblici eserci-	
	zi nonché attività di facchinaggio e movimentazioni merci;	
	- la prestazione di servizi commerciali, ricerche di mercato	
	e promozione commerciale;	
	- commercio di cancelleria in tutte le forme.	
	Inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà:	
	- nell'esclusivo interesse sociale, concedere avalli cambia-	
	ri, fideiussori ed ogni altra garanzia sotto qualsiasi forma	
	per facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti	
	cui la cooperativa aderisce;	
	- curare l'acquisizione e l'alienazione di beni mobili ed im-	
	mobili, ritenuti necessari o utili per il raggiungimento del-	
	lo scopo sociale;	
	8	

	- incentivare la promozione di ogni altra iniziativa con fi-	
	nalità sociali (casa, tempo libero, cultura, formazione) allo	
	scopo di elevare le condizioni morali, professionali e mate-	
	riali di vita dei soci.	
	Le attività, di cui al presente oggetto sociale, saranno	
	svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di eserci-	
	zio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per	
	lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto;	
	potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla	
	UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali (Provincia,	
	Comunità Montana, Comuni) o organismi Pubblici o Privati in-	
	teressati allo sviluppo della cooperazione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	9	

	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	La Cooperativa potrà curare il coordinamento, lo studio, la	
	elaborazione e la realizzazione di progetti e delle iniziative	
	diretti a conseguire l'affidamento dei lavori per lo svolgi-	
	mento delle attività in seno alla società stessa.	
	8. Requisiti soggettivi dei soci cooperatori.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite dal-	
	l'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive mo-	
	dificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento	
	dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona	
	svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente	
	dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla	
	riservatezza;	
	b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e legalmen-	
	te capaci di agire, e che abbiano una capacità professionale	
	nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa, o	
	che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie	
	per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 della legge	
	n. 381/1991, disponibili a prestare la propria attività gra-	
	tuitamente, per fini di solidarietà.	
	10	

	I soci appartenenti alle distinte categorie di cui alle supe-	
	riori lettere a), b), c) costituiscono separate categorie di	
	soci, anche agli effetti degli articoli 2376, 2540 e 2542 del	
	codice civile.	
	8. Persone svantaggiate.	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone svantag-	
	giate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex de-	
	genti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti	
	in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcoli-	
	sti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà	
	familiare, le persone detenute o internate negli istituti pe-	
	nitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure	
	alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi	
	dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975 n. 354, e succes-	
	sive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantag-	
	giate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Con-	
	siglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e	
	della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della	
	sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per	
	gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le	
	cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scendesse,	
	durante la vita della società, al disotto della percentuale	
	del trenta per cento richiesta dalla legge e dal presente	
	statuto, gli amministratori dovranno adottare le opportune i-	
	11	

	niziative per ripristinare la percentuale di legge entro il	
	termine di un anno, pena lo scioglimento di diritto della so-	
	cietà.	
	9. Diritti dei soci operatori nei rapporti mutualistici.	
	I soci operatori hanno diritto a concludere rapporti mutua-	
	listici con la società, secondo le regole stabilite dal pre-	
	sente statuto e dal regolamento mutualistico, nei limiti del-	
	la effettiva e concreta capacità della cooperativa di instau-	
	rare i suddetti rapporti e di soddisfare gli interessi dei	
	soci medesimi. Correlativamente, la cooperativa ha il dovere	
	di contrarre con i soci operatori che ne facciano richie-	
	sta, compatibilmente con le esigenze della gestione sociale e	
	la necessità di rispettare il principio di parità di tratta-	
	mento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura determinata	
	dalle proprie esigenze e dall'andamento del mercato e quindi	
	dell'attività dell'impresa sociale, ad avvalersi delle pre-	
	stazioni di lavoro delle persone svantaggiate, al cui inseri-	
	mento lavorativo l'attività mutualistica è finalizzata, ed in	
	via subordinata degli altri soci lavoratori; e quindi a sti-	
	pulare con i medesimi, all'atto dell'ammissione o successiva-	
	mente, autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni	
	del regolamento interno e nel rispetto del principio della	
	parità di trattamento; e quindi - a parità di qualifiche pro-	
	fessionali - sulla base dell'anzianità di iscrizione alla co-	
	12	

	operativa in qualità di socio cooperatore.	
	10. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo della società, contenente i	
	seguenti elementi:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza e codice fiscale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dallo statuto e dalla legge;	
	c) i motivi della richiesta e la categoria di soci alla quale	
	chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	
	e) dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	statuto sociale ed i regolamenti e di volersi attenere alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) espressa e separata dichiarazione di accettazione della	
	clausola arbitrale contenuta nel presente statuto;	
	g) ogni altra notizia richiesta dall'Organo Amministrativo.	
	11. - La delibera di ammissione è adottata dall'organo	
	amministrativo.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	richiesti dalla legge e dallo statuto, delibera secondo cri-	
	teri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e	
	l'attività economica svolta dalla società.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro	
	13	

	dei soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo am-	
	ministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la relati-	
	va deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali, en-	
	tro sessanta giorni dalla comunicazione di diniego, possono	
	chiedere che sull'istanza si pronunzi l'assemblea. L'assem-	
	blea delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Gli amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	12. - Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci.	
	Recesso - esclusione - morte del socio	
	13. - La qualità di socio si perde per recesso, per esclusio-	
	ne o per causa di morte.	
	14. - Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 e	
	art. 2530 ultimo comma del codice civile, art. 34 del D.Lgs.	
	n. 5/2003), può recedere il socio:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che, anche temporaneamente, non si trovi più in grado di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi della cooperativa.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	14	

	mandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i	
	presupposti del recesso, gli amministratori devono darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione, può fare ricorso al collegio	
	arbitrale previsto nel presente statuto.	
	II recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Per	
	i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha ef-	
	fetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata	
	tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'e-	
	sercizio successivo.	
	Non è ammesso il recesso parziale.	
	15. - L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato	
	dall'art. 2531 del codice civile (mancato pagamento delle	
	quote sottoscritte), può essere deliberata dall'organo ammi-	
	nistrativo:	
	a) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal	
	rapporto mutualistico;	
	b) per mancanza o perdita dei requisiti per la partecipazione	
	alla società;	
	c) in seguito a dichiarazione di interdizione, inabilitazione	
	o fallimento, o in seguito a condanna ad una pena che importi	
	l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, e ne-	
	15	

	gli altri casi previsti dall'ari. 2286 del codice civile;	
	d) in caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale.	
	Contro la deliberazione di esclusione, il socio, nel termine	
	di sessanta giorni dalla comunicazione, può ricorrere al col-	
	legio arbitrale previsto dal presente statuto.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale conseguente alla esclu-	
	sione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualisti-	
	ci pendenti.	
	L'esclusione del socio ha effetto dall'annotazione nel libro	
	dei soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	16. - Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclu-	
	sione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	17. - I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del valore nominale delle quote versate, eventual-	
	mente rivalutate a norma del presente statuto.	
	La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettiva-	
	mente versato e rivalutato, avrà luogo sulla base del bilan-	
	cio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto so-	
	ciale, limitatamente al socio, diventa operativo. La liquida-	
	zione comprende anche il rimborso del sopraprezzo, ove versa-	
	to, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia	
	16	

	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'art. 2545 quinquies, terzo comma, del codice civile.	
	II pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dall'ap-	
	provazione del bilancio.	
	18. - In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	
	socio defunto hanno diritto al rimborso delle quote sotto-	
	scritte e interamente liberate, eventualmente rivalutate,	
	nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà, e ne facciano richiesta, subentrano, previa delibera-	
	zione dell'organo amministrativo, nella partecipazione del	
	socio defunto. In tal caso, in presenza di pluralità di ere-	
	di, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo	
	che la partecipazione sia divisibile e la società consenta la	
	divisione.	
	19. I soci receduti, i soci esclusi e gli eredi del socio de-	
	funto decadono dal diritto al rimborso delle quote di parte-	
	cipazione versate e degli altri diritti loro spettanti ove la	
	relativa richiesta non sia stata prodotta entro cinque anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	II valore delle quote di partecipazione per le quali non sia	
	stato richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devolu-	
	to, con deliberazione dell'organo amministrativo, alla riser-	
	17	

	va legale.	
	II socio che cessa di far parte della cooperativa risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno	
	avuto effetto o la cessione della partecipazione si è	
	verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si	
	manifesta l'insolvenza della società, il socio receduto, il	
	socio escluso e gli eredi del socio defunto sono responsabili	
	verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso	
	delle quote di partecipazione.	
	II creditore particolare del socio, finchè dura la società,	
	non può agire esecutivamente sulle quote di partecipazioni	
	del medesimo.	
	Patrimonio sociale - esercizio sociale - bilancio	
	20. -Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale rappresentato dall'ammontare delle	
	partecipazioni dei soci, costituito da un numero illimitato	
	di quote, ciascuna del valore nominale non inferiore ad Euro	
	25,00 (venticinque virgola zero zero);	
	b) dalla riserva ordinaria legale formata con gli utili di	
	cui all'art. 19 e col valore della quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci a tale titolo,	
	18	

	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci o	
	prevista per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci rispondono	
	soltanto nei limiti del capitale sottoscritto.	
	Le riserve non possono essere distribuite fra i soci né du-	
	rante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	società.	
	21. - Il versamento del valore delle quote di partecipazione	
	sottoscritte può essere effettuato in unica soluzione o ra-	
	tealmente nel modo seguente: a) per metà al momento della	
	sottoscrizione; b) per metà nei tempi e nei modi stabiliti	
	dall'organo amministrativo.	
	22. - Le quote di partecipazione non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli volontari né essere cedute, con ef-	
	fetto verso la società, senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	II socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione agli amministratori con lette-	
	ra raccomandata, indicando il cognome, il nome, le generalità	
	e la residenza dell'aspirante acquirente, i requisiti perso-	
	nali da questi posseduti, il prezzo pattuito per la cessione	
	e le modalità di pagamento.	
	II provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	19	

	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la società deve iscri-	
	vere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione del provvedimento, può proporre	
	opposizione al Tribunale. E' escluso in tale caso il ricorso	
	al collegio arbitrale previsto dal presente statuto.	
	23. - L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, nei modi e	
	con l'osservanza delle norme legali e tributarie vigenti.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni	
	dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (cen-	
	tottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della società, segna-	
	late dagli amministratori nella relazione sulla gestione o,	
	in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	Gli amministratori e i sindaci della società, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, devono, nelle	
	relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del codice ci-	
	20	

	vile, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestio-	
	ne sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti. Nel caso di	
	residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle	
	perdite.	
	Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno	
	così ripartiti:	
	a) almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva	
	legale;	
	b) una parte a rivalutazione del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	c) una parte, non inferiore al 3% (tre per cento), ai Fondi	
	Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione ai sensi dell'art. 11 della predetta legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	d) una parte ad eventuali dividendi, in misura non superiore	
	al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente, e cioè in misura non superiore all'in-	
	teresse massimo pei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato.	
	L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	21	

	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente e per remunerare gli strumenti finanziari dei soci	
	non cooperatori.	
	L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	al fine di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori nella misura massima pre-	
	vista per le cooperative a mutualità prevalente, e cioè in	
	misura non superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi.	
	L'organo amministrativo che redige il bilancio di esercizio,	
	può apportare somme al conto economico a titolo di ristorno,	
	qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualisti-	
	ca. L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, deli-	
	bera sulla ripartizione dei ristorni ai soci, proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici, che	
	potrà avvenire mediante: integrazione dei compensi, aumento	
	gratuito del capitale sociale, emissione gratuita di strumen-	
	ti finanziari.	
	Organi sociali	
	24. - Sono organi della società:	
	22	

	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) l'Amministratore Unico o alternativamente il Consiglio di	
	Amministrazione;	
	c) il Collegio sindacale, se nominato.	
	25. - La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi median-	
	te avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e	
	del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè in Ita-	
	lia) e l'elenco delle materie da trattare, nonchè la data	
	della seconda convocazione (che deve essere fissata almeno	
	ventiquattro ore dopo la prima). L'avviso della convocazione	
	deve essere comunicato ai soci con mezzi che garantiscono la	
	prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima	
	dell'assemblea.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi	
	di telecomunicazione.	
	26. - L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli	
	utili;	
	2) procede alla nomina degli amministratori;	
	3) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente	
	del collegio sindacale;	
	4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori e ai sindaci;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	23	

	sindaci;	
	7) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal	
	presente statuto o sottoposti al suo esame dagli	
	amministratori.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi previsti	
	dal precedente art. 23.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quando ne sia fatta richie-	
	sta, con indicazione delle materia da trattare, da almeno un	
	decimo dei soci. In quest'ultimo caso la convocazione deve	
	aver luogo senza ritardo e comunque entro venti giorni dalla	
	data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci	
	non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a	
	norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base	
	di un progetto o di una relazione da essi predisposta.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del	
	codice civile.	
	27. - Le maggioranze richieste per la regolarità della costi-	
	tuzione delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sia	
	in prima che in seconda convocazione, e per la validità delle	
	deliberazioni, sono calcolate secondo il numero dei voti	
	spettanti ai soci, ai sensi dell'art. 2538 del codice civile.	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straor-	
	24	

	dinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi dirit-	
	to al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che	
	straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il nu-	
	mero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al	
	voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tut-	
	ti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema del-	
	l'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	28. - Hanno diritto al voto, nelle assemblee, i soci che ri-	
	sultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che	
	non siano in mora nel versamento delle quote sottoscritte.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo ed il va-	
	lore della quota di partecipazione posseduta.	
	II socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio che abbia diritto al voto, e che non sia amministrato-	
	re, né sindaco, né dipendente della società. La delega deve	
	essere data per iscritto. Ogni socio delegato può rappresen-	
	tare soltanto un altro socio.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	29. - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di	
	25	

	assenza o impedimento di quest'ultimo dal Vice Presidente, se	
	nominato. In caso di assenza di tutti i soggetti sopra indi-	
	cati, l'assemblea è presieduta da un socio eletto dall'assem-	
	blea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario, e, quando occorre, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente dell'assemblea e dal segretario.	
	II verbale delle assemblee, le cui deliberazioni importino	
	modifiche dello statuto, deve essere redatto da un Notaio.	
	Spetta al presidente dell'assemblea di constatare e far con-	
	statare la regolare costituzione dell'assemblea medesima, di	
	accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione,	
	di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i ri-	
	sultati delle votazioni.	
	30. - La società è amministrata, alternativamente, secondo	
	deliberazione dell'assemblea dei soci, da un Amministratore	
	Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un mi-	
	nimo di tre ad un massimo di cinque membri.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i	
	soci cooperatori.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la mag-	
	gioranza dei suoi membri deve essere scelta fra i soci coope-	
	ratori e gli altri membri possono essere anche non soci.	
	Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata	
	26	

	per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio	
	della carica. Gli amministratori sono rieleggibili. Il Con-	
	siglio di Amministrazione elegge nel suo seno il presidente	
	ed eventualmente il vice presidente, salvo che non vi abbia	
	provveduto l'assemblea all'atto della nomina.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	31. - L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria	
	della società. Ad esso sono attribuite tutte le facoltà ne-	
	cessario o utili per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	con esclusione soltanto di quelle attività tassativamente ri-	
	servate dalla legge o dal presente statuto all'assemblea dei	
	soci e salvi i limiti indicati in sede di nomina.	
	II Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie at-	
	tribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei	
	suoi membri o a uno o più dei suoi membri, determinando il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio del-	
	la delega, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge e fer-	
	mo restando quanto previsto dall'art. 2381 del codice civile.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni degli amministra-	
	tori indicate nell'art. 2381 del codice civile, né i poteri	
	in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci, e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i so-	
	27	

	ci.	
	L'organo amministrativo può anche conferire procure e mandati	
	per singoli atti o per categorie di atti.	
	32. - II Consiglio di Amministrazione, è convocato, nella se-	
	de sociale o altrove purchè nell'ambito della Provincia in	
	cui la società ha la sede legale, dal Presidente, tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri in	
	carica.	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o e-mail da	
	spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza, o di	
	avviso da consegnarsi a mano non meno di tre giorni prima	
	dell'adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, in	
	modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	
	carica. La presenza alle riunioni del Consiglio può avvenire	
	anche mediante mezzi di telecomunicazione.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.	
	33. - L'Amministratore Unico e/o il Presidente del Consiglio	
	di Amministrazione hanno la rappresentanza della società di	
	fronte ai terzi e in giudizio e la firma sociale.	
	L'amministratore unico e/o il presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche am-	
	28	

	ministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze;	
	Essi hanno anche facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qua-	
	lunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nomina-	
	ti, e ai procuratori e mandatari speciali, se nominati.	
	34. - Alla società si applicano le norme in materia di colle-	
	gio sindacale previste per le società a responsabilità limi-	
	tata dall'art. 2477 e seguenti del codice civile; la società	
	nominerà il collegio sindacale, ai sensi di legge, solo ove	
	si verificassero i presupposti per la sua obbligatorietà.	
	II collegio sindacale, se nominato, sarà composto di tre sin-	
	daci effettivi, tra cui il presidente, e due supplenti, tutti	
	nominati dall'assemblea dei soci. I sindaci durano in carica	
	per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica, e sono rieleggibili.	
	II collegio sindacale esercita anche il controllo contabile e	
	pertanto deve essere integralmente composto da revisori con-	
	tabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	29	

	della Giustizia.	
	Scioglimento e liquidazione	
	35. - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società,	
	dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, stabi-	
	lendone i poteri.	
	36. - In caso di scioglimento della società, l'intero patri-	
	monio sociale risultante dalla liquidazione, sarà devoluto	
	nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci, ed eventualmente rivalutato;	
	- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione ai sensi dell'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Controversie	
	37. - Le controversie o contestazioni che dovessero sorgere	
	fra i soci o tra alcuni di essi e/o loro eredi e la società	
	in dipendenza del presente statuto, sulla sua interpretazione	
	ed esecuzione, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi	
	al rapporto sociale, con esclusione di quelle nelle quali la	
	legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministe-	
	ro, nonchè le controversie promosse da amministratori, liqui-	
	datori e sindaci ovvero nei loro confronti, dovranno essere	
	rimesse al giudizio di tre arbitri, che dovranno essere nomi-	
	nati, fra professionisti iscritti agli albi degli avvocati,	
	dottori e ragionieri commercialisti e notai, entro trenta	
	30	

	giorni dalla richiesta di una delle parti, dal Presidente	
	della Camera di Commercio della provincia in cui ha sede la	
	società, salva la successiva richiesta al Presidente del Tri-	
	bunale in caso di mancata nomina.	
	II collegio arbitrale deciderà prò bono et aequo, senza for-	
	malità di procedura, con giudizio inappellabile.	
	Si osservano in ogni caso le norme inderogabili di cui agli	
	artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.	
	Disposizioni generali e finali	
	38. - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e so-	
	prattutto per disciplinare i rapporti fra la società ed i so-	
	ci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successi-	
	vamente all'approvazione dell'assemblea, che delibererà con	
	le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	39. - Le clausole mutualistiche, i principi in materia di re-	
	munerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve, di	
	devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una	
	quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promo-	
	zione e lo sviluppo della cooperazione, di cui al presente	
	statuto e come determinati dalla legge, ed espressamente pre-	
	visti dall'art 2514 del codice civile, sono inderogabili e	
	devono essere in fatto osservati.	
	40. - Per quanto non contemplato e previsto dal presente sta-	
	31	

[illegible]